



# CITTA' DI MODICA

## Originale Deliberazione del Consiglio Comunale

Data 29-03-2018

Sessione straordinaria

Atto N. 45

**OGGETTO: Approvazione del "piano finanziario degli interventi", delle categorie tariffarie e delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2018. VOTAZIONE ED APPROVAZIONE**

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze

oggi 29-03-2018

alle ore 11:00

Fatto l'appello nominale, risultano

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
PUCCIA Concetto		X	CAVALLINO Vincenzo	X	
SCUCCES Giovanni		X	D'ANTONA Vito		X
CASTELLO Ivana	X		CARUSO Andrea	X	
SPADARO Giovanni		X	ARMENIA Pietro		X
CERRUTO Carmelo		X	ARENA Elisa	X	
POLINO Michele		X	CAPPELLO RIZZARELLO Giovanni		X
MINIOTO Carmela	X		GRASSICCIA Giuseppe	X	
STRACQUADANIO Giuseppe		X	SCAPELLATO Daniele	X	
FALCO Giorgio	X		RIZZA Andrea	X	
COVATO Giovanni Piero	X		GARAFFA Ignazio	X	
GIARRATANA Luigi	X		FLORIDIA Rita	X	
LOREFICE Pietro	X		GIANNONE Lorenzo	X	
GUGLIOTTA Salvatore		X	COLOMBO Michele		X
ABBATE Mario	X		MODICA Antonio	X	
RIZZA Giovanni	X		RUFFINO Ippolito		X

Presenti n. 18

Assenti n. 12

Assiste la seduta il Segretario Generale, dott. Giampiero Bella. Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la 1° convocazione, il dott. Ignazio Roberto Garaffa, Presidente, assume la Presidenza e apre la seduta che è dichiarata PUBBLICA.

Il Presidente introduce l'ultimo punto all'odg **Approvazione del “piano finanziario degli interventi”, delle categorie tariffarie e delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2018.”**

L'assessore al ramo Dott.ssa Aiello fa un breve excursus sull'argomento a cui segue un breve dibattito in aula. Al termine della discussione, il Presidente chiede se ci sono interventi per dichiarazioni di voto: la Consiglieria Castello dichiara il proprio voto contrario.

Si passa, dunque, alla votazione del punto il cui risultato è di seguito riportato:

FAVOREVOLE:	14	( Cons. Minioto, Falco, Covato, Giarratana, Lorefice, Abbate, Rizza G., Arena, Cappello Rizzarello, Grassiccia, Scapellato, Floridia, Giannone, Modica);
NON FAVOREVOLE:	2	( Cons. Castello, Garaffa);
ASTENUTO:	2	( Cons. Caruso, Armenia);

Con 14 voti favorevoli, 2 voti contrari e 2 voti astenuti la proposta di delibera avente ad oggetto **Approvazione del “piano finanziario degli interventi”, delle categorie tariffarie e delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2018.”** viene approvata.

Si passa alla votazione per la immediata esecutività dell'atto, il cui esito è il seguente:

FAVOREVOLE:	14	( Cons. Minioto, Falco, Covato, Giarratana, Lorefice, Abbate, Rizza G., Arena, Cappello Rizzarello, Grassiccia, Scapellato, Floridia, Giannone, Modica);
NON FAVOREVOLE:	2	( Cons. Castello, Garaffa);
ASTENUTO:	2	( Cons. Caruso, Armenia).

Con 14 voti favorevoli, 2 voti contrari e 2 astenuti l'atto è reso immediatamente esecutivo. Indi, vista la proposta deliberativa e l'esito del dibattito e delle superiori votazioni

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), articolo 1, commi dal 639 al 705, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- la IUC è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- l'articolo 1, commi da 639 a 703, della legge n.147/2013 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU);

RICHIAMATO il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO il D.M. 9 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018, con il quale dispone che *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2018.”*;

VISTI:

- l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che per gli anni 2016 e 2017 dispone la sospensione *“... delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.”* e, nel medesimo comma 26, precisa che detta sospensione : *“ ... non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ”*;

- l'art. 1, comma 37, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che all'art. 1, comma 37, dispone che *“All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 26, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 »”*;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 116 del 26 marzo 2018 avente ad oggetto: *“Approvazione del “Piano finanziario degli interventi”, delle categorie tariffarie e delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2018.”*;

ESAMINATO il *“Piano finanziario degli interventi”* e l'elaborato *“Determinazione tariffe”* relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2018;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;

- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della IUC;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti di approvare le categorie tariffarie e le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato "*Determinazione tariffe*", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, fatta eccezione per quelle che, invece, vanno ribaltate sulla fiscalità generale;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge n. 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale del 3%;

VISTO l'OREL;

VISTA la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, "*Provvedimenti in tema di autonomie locali*," e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 12 della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 "*Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale*.";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*.";

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*.";

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)*.";

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*.";

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*.";

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 27.03.2018, prot. n. 18343;

VISTI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del III Settore Entrate in data 26.03.2018 e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del II Settore Finanze in data 26.03.2018;

VISTO il parere favorevole espresso dalla III Commissione Consiliare in data 28.03.2018 prot. n. 18764

# DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa esposte:

1) DI APPROVARE per l'anno 2018 il "*Piano finanziario degli interventi*" relativo alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, che ne costituisce parte integrale e sostanziale;

2) DI APPROVARE per l'anno 2018 le categorie tariffarie e le tariffe della componente TARI 2018 (tributo servizio gestione rifiuti) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, indicate nell'allegato "*Determinazione tariffe*", che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 158/1999;

3) DI DARE ATTO che:

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;

- l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

- ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge n. 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale del 3%;

4) DI DARE ATTO che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in premessa richiamate, le categorie tariffarie e le tariffe TARI entrano in vigore sin dal 1° gennaio 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;

5) DI PROCEDERE, entro i termini di legge, alla trasmissione telematica del presente atto mediante inserimento del testo nel "*Portale del federalismo fiscale*", che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ribadito con la circolare prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 della Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del predetto Dicastero.

6) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di successiva votazione, come sopra riportata, ai sensi dell'art.12, comma2, della L.R. n.44/91 attesa l'urgenza di provvedere nell'interesse dell'Ente.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Dott. Ignazio Roberto Garaffa

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Cons. Ivana Castello

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo Bella

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: [www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it).

Modica li

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Gianluca Burderi, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 30 MAR. 2018 al 14 APR. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

---

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

☒ E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

☐ E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale